

Ordinanza dell'UFAS concernente il progetto pilota «Optima»

831.201.73

del 7 agosto 2018 (Stato 1° ottobre 2018)

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

visto l'articolo 98 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 17 gennaio 1961¹
sull'assicurazione per l'invalità,

ordina:

Art. 1 Scopo del progetto pilota

Il progetto pilota «Optima» ha lo scopo di analizzare e valutare se, nel settore dell'integrazione professionale, i casi vengono attribuiti al servizio dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità o dell'aiuto sociale più appropriato per il trattamento, a prescindere dal diritto alle prestazioni.

Art. 2 Partecipanti al progetto pilota

¹ Possono essere autorizzati a partecipare al progetto pilota assicurati che:

- a. sono domiciliati nel Cantone di Lucerna;
- b. hanno presentato una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità, all'assicurazione contro la disoccupazione o all'aiuto sociale;
- c. hanno acconsentito in forma scritta a partecipare al progetto pilota;
- d. acconsentono alla valutazione dei loro dati nel quadro del progetto pilota.

² La decisione in merito alla partecipazione spetta all'ufficio AI di Lucerna.

Art. 3 Delega di compiti dell'ufficio AI di Lucerna agli URC del Cantone di Lucerna

¹ D'intesa con l'ufficio regionale di collocamento (URC) competente, l'ufficio AI di Lucerna può, in deroga all'articolo 57 capoverso 1 lettere b, d ed e della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalità (LAI), delegare all'URC la consulenza e il collocamento nel mercato del lavoro per un assicurato, se a quest'ultimo è stato accordato, con decisione passata in giudicato, un provvedimento secondo gli articoli 7d o 8 capoverso 3 lettere a^{bis} e b LAI.

² Le prestazioni di terzi di cui all'articolo 59 capoverso 3 LAI sono concesse dall'ufficio AI di Lucerna su richiesta dell'URC.

RU 2018 3147

¹ RS 831.201

² RS 831.20

Art. 4 Assunzione della consulenza in materia di integrazione da parte dell'ufficio AI di Lucerna

Su richiesta degli URC o delle istituzioni dell'aiuto sociale del Cantone di Lucerna, l'ufficio AI di Lucerna può assumere la consulenza in materia di integrazione per persone aventi diritto o meno a prestazioni secondo la LAI³.

Art. 5 Collaborazione e finanziamento

L'ufficio AI di Lucerna, il servizio per l'economia e il lavoro del Cantone di Lucerna, i servizi sociali della Città di Lucerna e l'associazione dei Comuni lucernesi disciplinano in una convenzione la collaborazione al progetto pilota, il finanziamento del medesimo nonché gli obiettivi e i criteri della relativa valutazione. La convenzione deve essere approvata dall'UFAS.

Art. 6 Archiviazione degli incarti

L'archiviazione degli incarti dell'assicurazione invalidità spetta all'ufficio AI di Lucerna.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018 con effetto sino al 30 settembre 2022.